

Legge 12 Ottobre 1993 n. 413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Diritto di obiezione di coscienza

2. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2

Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

13. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 3

Modalità per l'esercizio del diritto

8. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

9. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

10. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

12. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

Art. 4

Divieto di discriminazione

3. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

4. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività

diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

5. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli

CONSO

Fac Simile

Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale
per Medici, Ricercatori, Personale Sanitario dei ruoli dei Professionisti Laureati,
Tecnici ed Infermieristici

**(da allegare all'atto della presentazione della domanda di assunzione
o di partecipazione a concorso)**

**Le dichiarazioni vanno compilate e presentate all'ufficio competente. Delle due copie
una sarà trattenuta, l'altra, opportunamente timbrata e controfirmata, verrà restituita all'obiettore.**

Al/lla

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a il

residente a (via e città)

avendo presentato domanda di assunzione (o di partecipazione al concorso)

per il ruolo di

presso

presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413
"Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"
(G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)

DICHIARA

la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale
ai sensi della stessa Legge n. 413, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

In fede

Data

Fac Simile

**Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale
per Studenti Universitari**

**Le dichiarazioni vanno compilate in duplice copia, e presentate al docente.
Delle due copie una sarà trattenuta, l'altra, opportunamente timbrata e controfirmata,**

verrà restituita all'obiettore.

Al/lla

Il/La sottoscritto/a

nato/a ail

residente a (via e città)

iscritto/a al anno del Corso di Laurea/Diploma in

..... dell'Università degli Studi

di numero di matricola

presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413

"Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"

(G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)

DICHIARA

la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale
ai sensi della stessa Legge n. 413, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

per l'Anno Accademico

nelle esercitazioni

negli insegnamenti

nella tesi di Laurea

In fede

Data

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1998